

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

DELIBERA N. 09 DEL 13 DICEMBRE 2021

OGGETTO: : Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024.

Premesso che:

- con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e sopprese ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 - ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"* e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, *"... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII ..."*;
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"* prevede all'art. 21 comma 9 *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"*;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 58 del 05/04/2017, pubblicato sul BURC n.30 del 10/04/2017, è stato nominato ai sensi del DGR 813/2012 *"Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni di ordinaria amministrazione assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali e per l'assolvimento dei compiti connessi alla liquidazione dell'Autorità d'Ambito soppressa"*, il Dott. Luigi Massaro per l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano";

Premesso, inoltre che :

- il decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione contabile delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, prevede l'approvazione di un unico sistema di bilancio per l'intero triennio 2022/2024;

Considerato che:



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- i nuovi schemi di bilancio non prevedono lo strumento della relazione previsionale e programmatica ma, secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio diramato dal MEF, il documento unico di programmazione;

Preso atto

- del DUP protocollo n. 195 del 16/12/2020, trasmesso dal dirigente dell'ente, che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che il dirigente, ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati;
- dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m., del responsabile dei servizi;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del DUP 2022/2024 quale documento unico di programmazione dell'attività dell'Ente, così come predisposto e trasmesso, prot. 195 del 16 dicembre 2021;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs n. 267/2000;
- il D. lgs 118/2011;
- il D. lgs. 126/2014;
- il DPGR n. 58/2017;
- il parere dei revisori dei conti, prot. n. ~~196~~ che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il documento unico di programmazione 2022/2024, prot. n. 195 del 16/12/2021, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per costituire parte della documentazione relativa al bilancio di previsione 2022/2024;
- di dare mandato ai competenti Uffici dell'Ente per la pubblicazione della presente delibera all'Albo pretorio on line nonché nella sezione amministrazione trasparente di questa amministrazione.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Pomigliano d'Arco, ~~13~~ dicembre 2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Massaro



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

OGGETTO: : Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000

Letto il T.U. del 18.08.2000;

ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile;

Pomigliano d'Arco ²³ dicembre 2021

IL Dirigente
Dott. *Carmin* Felaco

Prot. SP6
del 23/12/21

ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

Verbale n. 08 del 20/12/2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Esercizi 2022/2024

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, con sede in Pomigliano D'Arco, Via San Giusto, 55, nominato con delibera commissariale n. 8 del 01/09/2020, nelle persone di Gianfranco D'Onofrio (Presidente), Giulia Marchese e Nicola Ciancio (Componenti) si è riunito alla data odierna, alle ore 9,55 in videoconferenza, per esprimere il parere di cui in oggetto. Visto il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024, prot. 195 del 16/12/2021, ricevuto via PEC in pari data;

Tenuto conto che:

- a) l'art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";
 - b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione";
 - c) l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, attualmente è retto da un Commissario Straordinario che opera, in sostituzione degli organi di rappresentanza politica statutariamente previsti, per pervenire alla liquidazione del Consorzio;
 - d) le scelte operative e strategiche del DUP continuano ad essere orientate alla liquidazione dell'Ente.
- L'Organo di revisione verificata la completezza e la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,

Esprime parere favorevole

al Documento Unico di Programmazione 2022, 2023 e 2024.

La riunione ha termine alle 11,55, del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Gianfranco D'Onofrio, Presidente

Giulia Marchese, Componente

Nicola Ciancio, Componente

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP

Esercizi 2022/2023/2024

PREMESSA

I nuovi principi contabili per gli enti territoriali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispongono che il nuovo sistema dei documenti di bilancio sia composto:

- dal Documento unico di programmazione (DUP);
- dallo schema di Bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il bilancio, redatto secondo specifici schemi previsti, comprende i riepiloghi e gli allegati indicati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- dalla Nota Integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP, nell'intenzione del legislatore, rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario degli altri documenti di programmazione.

Ai sensi di legge il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo dell'organo di guida politica dell'Ente, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica (SeS), di norma, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza alle linee di indirizzo della programmazione regionale ed al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e comunitario.

Nella SeS, in particolare, sono individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La seconda parte del documento denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", in un'ottica complessiva, espone il fabbisogno del personale per il triennio ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Occorre evidenziare a questo punto che, come è noto, per effetto degli atti normativi ed amministrativi che nel prosieguo saranno analiticamente indicati, l'Ente d'Ambito Sarnese

Prot
195 del
16/12/21



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

SEZIONE STRATEGICA

1) ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

La sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione del Commissario liquidatore dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

A tal fine, sono presi in considerazione:

- a) la normativa nazionale che ha portato alla soppressione degli Enti d'Ambito
- b) la normativa regionale che ha ridefinito l'assetto delle competenze in materia di servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle previsioni aventi diretta incidenza sulle attività dei soppressi Enti d'Ambito e sulla loro liquidazione.

1.1. La normativa nazionale sugli Enti d'Ambito per il servizio idrico integrato

È noto che il Legislatore, con la legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. "legge Galli", ha riformato profondamente il settore idrico, perseguendo alcuni fondamentali obiettivi quali la razionalizzazione dell'uso della risorsa, l'accorpamento della pluralità delle gestioni esistenti, il miglioramento dell'efficienza tecnica ed economica del servizio a tutti i livelli, dalla fase della progettazione delle infrastrutture alla fase di gestione.

Con la Legge Galli, quindi, è stata prevista la riorganizzazione territoriale del servizio, attribuendo a ciascuna regione il compito di suddividere la propria area geografica in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nel rispetto dell'unità dei bacini idrografici.

All'interno di ciascun ATO così individuato, ogni competenza in ordine ai poteri di pianificazione, di regolazione e controllo sul Servizio Idrico Integrato (precedentemente in titolarità dei Comuni) è stata attribuita al corrispondente Ente d'Ambito, quale consorzio obbligatorio di funzioni tra Enti Locali, cui partecipano i Comuni e le Province territorialmente interessate, mentre la gestione in concreto del predetto servizio - unica ed unitaria - viene affidata ad un solo operatore economico incaricato di assumerne la titolarità.

La riforma brevemente descritta, dunque, ha sancito una netta distinzione tra l'espletamento delle funzioni gestionali, assegnate a soggetti imprenditoriali, e lo svolgimento delle attività di regolazione e pianificazione, proprie delle istituzioni pubbliche, delineando un sistema di governance multi-livello. Gli enti locali compresi in un unico ATO costituiscono, come detto, l'Ente d'Ambito, quale organismo di rappresentanza sovra-comunale, che assume l'impegnativo ruolo di regolatore locale, ponendosi come interfaccia tra l'azienda erogatrice del servizio ed i cittadini-utenti, al fine di garantire una gestione che rispetti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Autorità d'Ambito è il soggetto istituzionale introdotto dalla riforma che: a) pianifica l'attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di Ambito, b) procede all'affidamento della gestione del servizio osservando la disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113 del TUEL), c) sottoscrive la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo schema-tipo regionale, così come previsto dall'art. 11 della L. n. 36/1994; d) esercita le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

La Regione Campania, poi, preso atto della disposta soppressione, per effetto del menzionato art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, delle Autorità d'Ambito, con delibera di giunta regionale n. 813 del 27 dicembre 2012, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate agli Enti d'Ambito istituiti come detto con la L.R. n. 14/1997, nelle more dell'approvazione della normativa regionale di riordino dell'intero settore, ha disposto che *"per ciascuna Autorità d'Ambito, le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione"*.

Successivamente, la Regione Campania, con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137, ha disposto che *"I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006"*.

Tale commissariamento è stato, poi confermato ed ulteriormente specificato all'atto dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/2015, rubricata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*.

In particolare, all'art. 21, comma 9, della predetta Legge regionale, è stabilito che *"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi"*.

Nel corso del 2018, poi, a conclusione del processo di costituzione degli organi dell'EIC, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto n. 142 del 07/09/2018, prendendo atto di quanto comunicatogli dal Presidente dell'EIC con nota prot. n. 506 del 5 settembre 2018, in ordine al fatto che la piena operatività dell'Ente Idrico Campano decorre dal 1 ottobre 2018, ha precisato che, ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 come successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3) della L.R. 2 agosto 2018, n. 26, *"le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi"*.

In conclusione, quindi, per effetto della normativa innanzi richiamata e delle attività amministrative conseguentemente poste in essere dai soggetti a vario titolo competenti (che hanno consentito l'avvio della piena operatività dell'Ente Idrico Campano), al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano competono funzioni legate alla liquidazione del Consorzio fra Enti Locali denominato Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

ancora adottata, con ogni conseguente incertezza sulle attività da porre in essere per quanto di competenza dell'Ente d'Ambito in gestione commissariale.

È opportuno rimarcare che il fenomeno successorio al quale fa riferimento il predetto art. 21, comma 1, non potrà riguardare il complesso dei rapporti patrimoniali facenti capo all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, atteso che, diversamente opinando, si verificherebbe un fenomeno di tipo ablatorio ai danni degli Enti Locali partecipanti a questo consorzio⁴ nel caso di chiusura in attivo della liquidazione, ovvero una indebita penalizzazione per gli enti che partecipano unicamente all'EIC, nel caso in cui le poste passive risultino superiori a quelle attive. In altri termini, la successione in *universum jus* dell'EIC rispetto all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non appare assolutamente praticabile, in quanto non espressamente prevista da alcuna norma e, prima ancora, in quanto violativa delle singole posizioni giuridiche soggettive tanto degli enti chiamati a partecipare unicamente all'EIC, quanto di quelli aderenti anche all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Alla luce di quanto sin qui esposto, dunque, indipendentemente dal contenuto della delibera di giunta regionale che sarà adottata in ossequio all'art. 21, comma 1, della L.R. n. 15/2015, Questa Amministrazione commissariale è tenuta a proseguire e concludere nel minor tempo possibile le attività di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, già avviata nel corso del 2019 e continuata nel 2020 e 2021, mediante estinzione di tutti i rapporti patrimoniali pendenti e ripartizione di eventuali attività o passività residue tra gli Enti consorziati.

A tal fine si rende necessario porre in essere le attività descritte nel paragrafo successivo.

2.2. Le principali attività da porre in essere

a. Come detto, i compiti demandati al Commissario dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano potranno considerarsi conclusi solo all'esito della completa liquidazione del patrimonio dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano; per giungere a tale traguardo occorre definire preventivamente tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi in titolarità dell'Ente, mediante estinzione delle posizioni di debito/credito intercorrenti con soggetti terzi.

Dalla ricognizione di tutte le posizioni patrimoniali pendenti, è emersa l'esistenza di un complesso ed articolato contenzioso tra l'Ente d'Ambito e l'Agenzia delle Entrate, in ordine alla assoggettabilità delle entrate derivanti dalla riscossione del canone di concessione del servizio idrico integrato, alla normativa in materia di IRES ed IVA. Per la completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, occorrerà, necessariamente, attendere la conclusione del riferito contenzioso (che, allo stato interessa gli anni di imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per un valore complessivo di € 10.273.497,00), il cui segno finale, con tutta evidenza, inciderà in maniera rilevante sugli esiti della liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano.

Allo stato, le riferite questioni sono oggetto dei seguenti giudizi:

Anno d'imposta 2007: Corte di Cassazione N.R.G. 8987/2016, in attesa di fissazione della trattazione;

Anno d'imposta 2008: Corte di Cassazione N.R.G. 21179/2016, in attesa di fissazione della trattazione;

⁴ che - è bene rimarcare - coincidono solo in minima parte con quelli chiamati a partecipare obbligatoriamente all'EIC



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”.

L’Ente, dunque, sulla scorta della operata ricognizione degli immobili e dei diritti reali in sua titolarità, nonché del rapporto di strumentalità ed indispensabilità degli stessi rispetto alla gestione del servizio idrico integrato, dovrà concludere, auspicabilmente, nell’anno 2022, le procedure già sollecitate più volte ai Comuni interessati per il trasferimento in loro favore della titolarità dei beni in questione, nel rispetto dei principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale in tema di inconfirabilità dei beni del servizio idrico integrato in favore di soggetti anche solo formalmente di diritto privato⁵.

A tale riguardo, tuttavia, va segnalato che tale attività implica la condivisione con i Comuni interessati dei percorsi amministrativi da porre in essere, e segnatamente, con i Comuni di Bracigliano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Nola, Portici, Sant’Anastasia, Siano e Visciano che, sebbene ripetutamente sollecitati a tanto, non hanno assicurato la necessaria collaborazione, rallentando notevolmente la conclusione delle procedure.

Va rimarcato, a tal proposito, che nel procedere al trasferimento dei beni e dei diritti in questione in favore dei Comuni, ogni attività a tanto funzionale va concordata con il singolo Ente locale interessato, previo coinvolgimento e relativa condivisione dell’organo a tanto competente, in virtù della previsione di cui all’art. 42, comma 2, lett. L).

Pertanto, ove dovesse proseguire l’atteggiamento dilatorio (o peggio ancora inerte) dei predetti Comuni, occorrerà procedere a forme coattive di trasferimento dei beni, individuando gli strumenti apprestati dall’ordinamento maggiormente in grado di assicurare la tempestiva conclusione di tutte le attività a tanto necessarie.

c. Nel corso della fase di liquidazione dell’Ente d’Ambito, inoltre, si dovrà procedere alla alienazione, ponendo in essere le relative procedure, di tutti gli ulteriori beni non essenziali alla gestione del servizio idrico integrato, destinando i relativi ricavi alla soddisfazione dei creditori dell’Ente.

In ragione del valore economico dei beni da alienare, tuttavia, le indicate procedure di alienazione potrebbero non sortire l’interesse di possibili acquirenti. Ove tale circostanza dovesse essere confermata, occorre individuare una destinazione alternativa dei beni in questione.

d) Le attività di liquidazione dell’Ente dovranno considerare e definire la sorte della partecipazione dell’Ente d’Ambito nel capitale sociale della società di gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano.

L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, infatti, è titolare del 51% delle azioni della società GORI spa, ovvero la società incaricata, fino al 2031, della gestione del servizio idrico integrato nell’ATO n. 3 della Campania di cui all’abrogata L. R. n. 14/1997, oggi esattamente corrispondente all’ “Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano” di cui alla L.R. n. 15/2015.

In proposito, preliminarmente va ribadito che fino alla definizione del contenzioso tributario in precedenza trattato, l’organo di liquidazione dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano non potrà compiere atti dispositivi sul patrimonio dell’Ente – ivi comprese le

⁵ Cfr. Corte Costituzionale, con sentenza 25/11/2011 n. 320.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

Dall'esame degli atti e dei provvedimenti in precedenza richiamati, nonché dalla lettura degli ulteriori documenti che regolano la costituzione di GORI spa e l'affidamento in suo favore della gestione del servizio idrico integrato (ai quali per brevità si rinvia), emerge che la predetta compagine è qualificabile come società mista a capitale pubblico-privato, detenuto in misura maggioritaria dal soggetto pubblico Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, controllata dal medesimo Ente d'Ambito in maniera congiunta con il socio privato di minoranza, Sarnese Vesuviano srl, in virtù dei patti parasociali e delle previsioni statutarie in precedenza richiamate.

Sul punto, va rimarcato che il D.Lgs. n. 175/2016 (cd. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art. 2, definisce le società a controllo pubblico, come le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), che, a sua volta, descrive il "controllo" come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando, altresì, che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

A tal riguardo, l'art. 2359 del codice civile dispone che: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa."

Nella specie, la mera constatazione che l'Ente d'Ambito detiene da solo il 51% delle azioni GORI spa, consente di configurare il controllo del medesimo Ente, ai sensi del art. 2359 C.C., sulla società incaricata della gestione del S.I.I., potendo conseguentemente disporre "della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Per completezza, va precisato – anche se non dirimente ai fini del presente documento – che l'esistenza di patti parasociali tra l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e la società Sarnese Vesuviano srl nei sensi innanzi precisati e la portata delle previsioni di cui ai citati artt. 19, 20, 21 e 22 dello Statuto GORI, mitigano notevolmente il controllo esercitabile in autonomia dal socio pubblico di maggioranza sulla società di gestione del S.I.I., tanto da far configurare, a parere dello scrivente, una situazione di controllo congiunto sulla società GORI (tra l'Ente d'Ambito ed il socio tecnologico di minoranza), che, come è noto, è ravvisabile "qualora non vi sia un soggetto in grado di determinare le decisioni dell'assemblea ordinaria - ovvero quando le decisioni nell'assemblea ordinaria e nei consigli di amministrazione siano irrealizzabili senza il "concorso attivo degli altri soci"- e ove l'influenza dominante sia frutto del coordinamento fra più soci, nessuno dei quali sia in grado di prevalere sugli altri", proprio come nel caso in esame (Comunicazioni CONSOB n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 e n. DEM/3074183 del 13 novembre 2003). Così ricostruita la natura della società GORI spa, va a questo punto evidenziato che, nell'ambito delle attività di liquidazione del consorzio "Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano", lo scrivente, quale Commissario liquidatore, dovrebbe procedere al trasferimento della partecipazione azionaria di maggioranza della società GORI spa in favore degli enti consorziati, attraverso il relativo riparto proporzionale, secondo le quote di rispettiva partecipazione al consorzio; tale attività, come detto, potrà essere espletata solo dopo **la definizione del contenzioso tributario in precedenza trattato, non potendo**

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

frazionato possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni stringenti dettate dal TUSP come esemplificativamente in materia di amministratori e personale (art.11-19 -25 TUSP). Si tratta di una interpretazione, che già rientra nell'esperienza delle Sezioni di controllo e che trova altresì fondamento nei contenuti della relazione approvata con deliberazione Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG ed anche nella deliberazione ANAC n.1134/2017. Interpretazione che muove dal semplice assunto che l'investimento pubblico nelle società vada tutelato tramite un "controllo pubblico unitario" da parte di tutti i soci pubblici, in quanto espressioni di un "unicum" Pubblica Amministrazione. Limitati sono i casi di norme statutarie o patti para sociali predisposti a tal fine tra pubbliche amministrazioni, molto più spesso ci si trova più semplicemente avanti a soci pubblici, che posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale sociale, ad assumere iniziative tese a "codicizzare" le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società".

Pur nelle riferite incertezze ermeneutiche, è pressoché costante l'auspicio del Giudice contabile che, ove la partecipazione pubblica di maggioranza sia frazionata in una pluralità di soggetti pubblici, questi ultimi si attivino per individuare forme di coordinamento in grado di assicurare il controllo congiunto della partecipazione maggioritaria nelle società dagli stessi partecipate.

Cogliendo l'invito espresso a più riprese dalla Corte dei Conti, dunque, si reputa opportuno che nel contesto delle attività di liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in via propedeutica al trasferimento delle quote di maggioranza della società GORI spa in favore degli enti locali aventi titolo, siano definite con gli stessi le forme di coordinamento funzionali a garantire il controllo congiunto della medesima partecipazione azionaria unitariamente intesa.

È evidente, tuttavia, la difficoltà operativa di procedere in tal senso, ove si consideri che la definizione in concreto degli strumenti attraverso i quali assicurare l'auspicato controllo congiunto, richiede il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico di ciascuno dei 76 enti locali consorziati, in ossequio al riparto di competenze fissato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 175/2016.

La sorte della partecipazione azionaria in Gori spa, dunque, dovrà essere definita d'intesa con i Comuni consorziati, solamente a conclusione del processo di liquidazione, da intendersi quando non ci saranno più debiti reali o potenziali da onorare, al fine di individuare soluzioni in grado di garantire il mantenimento del controllo pubblico della società di gestione attraverso l'esercizio unitario dei diritti connessi alla qualifica di socio di maggioranza.

Nelle more della definizione di tali soluzioni, il Commissario dell'Ente d'Ambito dovrà procedere alla gestione in concreto della predetta partecipazione azionaria, esercitando ogni diritto, potere e facoltà connessi alla qualità di socio ed avendo cura di salvaguardare il valore patrimoniale della medesima partecipazione, nell'interesse esclusivo degli Enti consorziati.

Va detto, inoltre, che il mantenimento in capo all'Ente d'Ambito della predetta partecipazione azionaria fino a quando non saranno definite le modalità del relativo trasferimento ai Comuni, comporta la necessità di compiere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore.

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

In ragione dell'ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività e della relativa spesa, nel corso del 2020 e 2021 è stato possibile assolvere a tutte le incombenze della liquidazione, attraverso l'attività lavorativa del Dirigente degli Affari Generali, quale unico dipendente in servizio, in possesso di tutte le capacità e professionalità occorrenti alla gestione amministrativa della struttura di liquidazione e del suo bilancio, consistenti, essenzialmente, nel compimento degli adempimenti fiscali e tributari, nella gestione delle entrate e delle uscite dell'Ente, nel compimento delle istruttorie e nella predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del Commissario Liquidatore, nel compimento delle attività necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia trasparenza e di privacy, nel mantenimento dei rapporti con altri enti e nella tenuta dell'archivio.

Alla luce dell'esperienza maturata ed in un'ottica di contenimento dei costi di struttura, per il triennio 2022-2024, dunque, si prevede di continuare ad avvalersi unicamente di una unità di personale individuata nel Dirigente degli Affari Generali, al quale è attribuito il compimento di tutte le attività e l'esercizio di tutte le competenze sin qui espletate come in precedenza riepilogate. Nel perseguimento dell'ulteriore razionalizzazione degli oneri della struttura liquidatoria e tenendo conto delle attività da porre in essere, si prevede, inoltre, che la predetta figura dirigenziale possa essere contrattualizzata con rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato; specifiche necessità legate al compimento di determinate attività e/o singoli affari, ovvero all'espletamento di compiti che richiedono il possesso di competenze o professionalità non in possesso dell'unica unità di personale interno, potranno essere soddisfatte mediante il ricorso a rapporti di collaborazioni professionale con soggetti esterni.

3) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'attività dell'Ente d'Ambito in liquidazione si muove fundamentalmente lungo due grandi Linee Programmatiche, che attengono alle funzioni ancora in capo al Commissario liquidatore, in conseguenza del subentro dell'EIC, quale ente di governo dell'Ambito di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006:

- L'attività amministrativa a servizio delle funzioni fondamentali del Commissario Liquidatore dell'Ente;
 - La liquidazione dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e conseguente scioglimento del Consorzio costituito tra i 76 Comuni dell'ATO n. 3 e dalla Città Metropolitana di Napoli.
- Relativamente alla prima linea programmatica è stato definito il seguente:

Obiettivo strategico 1: Razionalizzazione delle attività di supporto amministrativo, tecnico e finanziario alle attività istituzionali dell'Ente

L'obiettivo strategico consiste nella modifica e razionalizzazione dell'assetto organizzativo, adeguandolo alle attuali competenze del Commissario ed alle esigenze dell'attività di liquidazione, in un'ottica di contenimento dei costi ed efficientamento delle attività, pur nella esigenza di dover assicurare ogni necessario supporto alle attività del Commissario ed il pieno rispetto di ogni obbligo di legge.

Le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo riguardano la gestione finanziaria e contabile, l'approvvigionamento di beni e servizi utili alle attività di liquidazione dell'Ente, le procedure di reperimento e gestione delle risorse umane, le attività di

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

a) Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali – Analisi della spesa corrente per missione unica

In riferimento alle attività sopra illustrate, si ritiene che sarà necessario apportare modifiche ai livelli della spesa corrente prevista per le annualità del bilancio previsionale 2022/2022/2024

MISSIONE	DESCRIZIONE	2022	2023	2024
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	TOTALE	420.000,00	420.000,00	420.000,00

b) Risorse finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nella missione unica.

Le entrate principali dell'Ente sono costituite da:

-Trasferimenti da GORI spa

Questa entrata deriva dal trasferimento di risorse dalla società partecipata.

-Interessi attivi

Le entrate si riferiscono agli interessi attivi derivanti dalla sottoscrizione di un CCT;

-Entrate varie

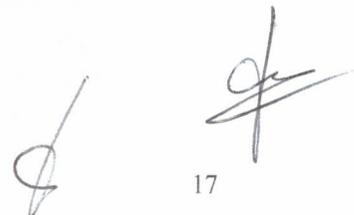
Si tratta di entrate generiche, come quelle derivanti dalla vittoria di contenziosi e non ancora riscosse, per esempio.

TITOLO	DENOMINAZIONE	2022	2023	2024
03	Entrate Extratributarie	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	TOTALE	420.000,00	420.000,00	420.000,00

c) Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2020.

ATTIVO	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	7.574
Immobilizzazioni finanziarie	26.961.993
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	26.969.567
Rimanenze	
Crediti	8.447.205
Altre attività finanziarie	
Disponibilità liquide	3.507.529
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.954.734
Ratei e risconti	
TOTALE ATTIVO	38.924.301
PASSIVO	
Patrimonio netto	29.957.571
Conferimenti	
Debiti di finanziamento	
Debiti di funzionamento	296.837
Altri debiti	8.869.893
Totale debiti	8.966.730
Ratei e risconti	
TOTALE PASSIVO	38.924.301



Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

specifiche esigenze, delle professionalità, non presenti in organico, occorrenti per il miglior esercizio della funzione liquidatoria.

Ulteriore attività legate all'obiettivo in argomento è quella legata alla conservazione dell'archivio dell'Ente, anche al fine di mettere a disposizione dell'EIC la documentazione utile per l'esercizio della funzione pubblica ad esso trasferita, nelle more che tale documentazione venga definitivamente acquisita dal nuovo Ente.

b) Attuazione misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

L'obiettivo è dettato dall'esigenze di garantire il pieno e corretto rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, al D.Lgs.39/2013, ai Codici di comportamento, al PTPC, nonché quello di promuovere e garantire all'interno dell'Ente la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In particolare gli obiettivi operativi a ciò finalizzati sono:

- aggiornamento e gestione del sito web istituzionale (ivi incluse le sezioni "Amministrazione trasparente e Albo pretorio on line) dell'Ente, quale strumento necessario ed indispensabile per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità dei provvedimenti adottati.

Nel corso della fase di liquidazione dell'Ente, dunque, saranno poste in essere tutte le attività occorrenti per allineare le procedure interne ad ogni obbligo di legge in materia, con tutti i conseguenti riflessi sul piano organizzativo.

d) attuazione di tutti gli adempimenti di natura contabile, fiscale, previdenziale, tributaria ed amministrativa previsti per gli Enti Pubblici

L'obiettivo è dettato dall'esigenza di garantire il pieno rispetto di ogni adempimento normativamente prescritto per gli Enti pubblici in materia contabile, fiscale, previdenziale tributaria ed amministrativa previsti per gli Enti Pubblici.

Sul punto va evidenziato che la fase di liquidazione in cui versa l'Ente non lo esonera dal compimento degli adempimenti normalmente prescritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che operano in regime ordinario, quali:

▲ Garantire lo svolgimento quotidiano delle attività istituzionali anche mediante acquisti vari per le funzioni generali di amministrazione (ad esempio carta e cancelleria), per abbonamenti ai quotidiani, riviste, libri, ed in generale alla stampa specializzata, per le spese di carburante da rimborsare ai dipendenti quando utilizzano la propria autovettura per ragioni di ufficio in sostituzione dei mezzi pubblici, laddove previsto dalla legge, le spese postali, le spese per abbonamenti e accessi a banche dati ed a pubblicazioni online, le eventuali spese di fitto e condominio per la sede dell'ufficio, per la manutenzione dell'ufficio, per la sostituzione, manutenzione e riparazione delle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso presso l'Ente e per il software gestionale e altri software (protocollo elettronico, fattura elettronica ecc per gli anni futuri) , le eventuali spese per l'erogazione dei buoni pasto al personale, per le missioni ed i rimborsi spese al personale dipendente ed ad altri soggetti aventi diritto, i servizi di comunicazione esterna, le spese per incarichi esterni previsti nel programma degli incarichi all'art. 3 comma 55 e 56 della legge 244/2007 e successive modificazioni.

▲ assicurare adeguata e costante formazione del personale dipendente, impiegando risorse per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionali

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- predisposizione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione.

4.3. Obiettivo strategico 3

Al fine del conseguimento dell'obiettivo strategico 3, sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi:

- a) **Individuazione ed attuazione delle forme e delle modalità attraverso le quali pervenire al trasferimento della partecipazione azionaria in questione in favore dei Comuni, tenendo conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2.**

Come anticipato nella SeS, la sorte della partecipazione azionaria dell'Ente d'Ambito nel capitale sociale della GORI spa andrà definita d'intesa con gli enti consorziati, al fine di tener conto degli elementi di attenzione esposti al precedente paragrafo 2.2.

Nel corso delle fasi di liquidazione dell'Ente, dunque, sarà necessario attivare idonei canali di comunicazione istituzionale tra l'Ente d'Ambito e gli Enti consorziati, al fine di definire di comune accordo e secondo le rispettive competenze, tutti gli aspetti relativi al trasferimento della partecipazione azionaria in GORI spa.

A valle di tale attività di confronto e sulla base dei relativi esiti, dovranno essere posti in essere tutti gli atti necessari al trasferimento in concreto della partecipazione azionaria in questione. Questa attività però non può essere concretamente avviata se non dopo aver definito la totale debitoria nei confronti degli aventi diritti ed in primis dell'Agenzia delle Entrate.

- b) **Esercizio dei diritti e delle facoltà e rispetto degli obblighi connessi alla qualità di socio di maggioranza di GORI spa.**

L'obiettivo operativo in questione attiene alla necessità di compiere tutte le attività che la normativa in materia di società di capitali rimette alla competenza del socio, nelle more del trasferimento della partecipazione azionaria in GORI spa, al fine di salvaguardarne il valore patrimoniale nell'interesse esclusivo degli Enti consorziati.

Attraverso il supporto tecnico delle strutture a servizio del Commissario Liquidatore, dunque, andrà garantita

- la partecipazione informata alle assemblee – ordinarie e straordinarie – dei soci GORI spa, che saranno convocate nel corso della fase di liquidazione dell'Ente;
- ogni attività di vigilanza e controllo connessa alla qualifica di socio;
- tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2017 in capo alle Amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni azionarie in società di capitali.

5) ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

In questo capitolo verranno descritte le modalità con cui le entrate sono state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.1.1 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli

Il Commissario Straordinario

Ex Decreto Presidente Regione Campania 05 aprile 2017, n. 58

- il programma triennale dei Lavori pubblici.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Nel caso dell'Ente, in ragione di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n. 15/2015, la spesa del personale pianificata sulla scorta del fabbisogno di personale indicato al precedente paragrafo 2.3 (da intendersi, ad ogni effetto, quale atto di programmazione di cui all'art. 91 del TUEL, in ragione del vigente regime commissariale), è rispettosa degli obblighi di contenimenti innanzi indicati.

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'Ente non è interessato dall'obbligo di predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, non essendo titolare di beni immobili alienabili.

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'Ente non è interessato dall'obbligo di predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici, non avendo alcuna competenza in materia.

